

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ**

“WHISTLEBLOWING”



INDICE

1. INFORMAZIONI DOCUMENTO	2
2. ALLEGATI	2
3. STORICO REVISIONI	2
4. PREMESSE	3
5. SCOPO DELLA POLICY E APPLICAZIONE	3
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
7. DEFINIZIONI	4
8. LA SEGNALAZIONE	5
8.1. I soggetti che possono effettuare una segnalazione.	5
8.2. Oggetto della segnalazione.	6
8.3. I requisiti e il contenuto della segnalazione	7
8.4. Modalità operative per effettuare una segnalazione	7
8.5. Segnalazioni vietate	8
8.6. Segnalazioni anonime	9
9. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	9
10. GESTIONE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE	10
10.1. Invio e monitoraggio di una segnalazione	11
10.3. Conflitto d’interessi	11
10.4. Protocollazione e conferma della ricezione	11
10.5. Analisi preliminare della Segnalazione	11
10.6. Istruttoria e comunicazione dell’esito	12
10.7. Archiviazione delle segnalazioni e della relativa documentazione	13
11. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
12. TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO e DI ALTRI SOGGETTI	15
12.2. Tutela del segnalante da atti ritorsivi	16
12.3. Tutela del segnalato	16

1. INFORMAZIONI DOCUMENTO

Data aggiornamento	Versione	Descrizione
15/12/2023	1.0	Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità (WHISTLEBLOWING) ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

2. ALLEGATI

Allegato 1 – Descrizione delle modalità di segnalazione attraverso la piattaforma whistleblowing;

Allegato 2 – Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 sul trattamento whistleblowing;

3. STORICO REVISIONI

Il presente documento potrà essere revisionato e aggiornato periodicamente e ogni qualvolta sia necessario, anche in ragione di modifiche operative, aggiornamenti normativi, provvedimenti delle autorità competenti.

Data	Note revisione
15/12/2023	Emissione

4. PREMESSE

Con il termine **whistleblowing** si suole indicare la segnalazione, presentata dal dipendente di un'azienda o da una terza parte (quale a titolo meramente esemplificativo fornitore o consulente), di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza durante la propria attività. Il termine trae origine dalla locuzione inglese "*blow the whistle*" che letteralmente significa "soffiare nel fischietto", azione per attirare l'attenzione o per segnalare delle irregolarità (si pensi ad esempio ad un arbitro o ad un vigile).

Nel corso del tempo, il panorama normativo italiano ha assistito a una sequenza di interventi legislativi in materia di whistleblowing, i quali hanno avuto lo scopo non soltanto di disciplinare detto fenomeno, ma anche di istituire un sistema di tutela giuridiche atte a tutelare i segnalanti da possibili azioni ritorsive.

Da ultimo il D. Lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. Direttiva whistleblowing). In particolare, il citato decreto legislativo ha ampliato la sfera dei destinatari della normativa, ricomprendendovi non solo gli enti pubblici (incluse, le società a controllo pubblico e le società in house), ma anche i soggetti del settore privato, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. Società che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. Società che operano nel settore dei servizi, prodotti, mercati finanziari, nonché della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di attività terroristiche;
3. Società che abbiano adottato appositi modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori.

La società Arteni S.p.A. ha adottato la presente procedura con l'obiettivo di disciplinare le **modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità** all'interno della propria organizzazione aziendale per garantire la trasparenza, la responsabilità e l'etica in ambito aziendale, proteggendo al contempo i diritti dei segnalanti.

5. SCOPO DELLA POLICY E APPLICAZIONE

La presente procedura è finalizzata a disciplinare le modalità di **segnalazione degli illeciti o irregolarità** in ambito aziendale con l'obiettivo di **tutelare il soggetto segnalante** contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Ulteriori obiettivi della presente Procedura "Whistleblowing" possono così sintetizzarsi:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo modalità, termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole necessarie a garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere una cultura aziendale fondata sulla trasparenza, integrità e etica, nella certezza che la partecipazione attiva e il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- assicurare che la Società sia prontamente informata riguardo a fatti o condotte che possano ostacolare la segnalazione. Ciò è fondamentale per intervenire rapidamente e per identificare e risolvere eventuali debolezze nel sistema di controllo interno e nella gestione del rischio.

La presente procedura si applica alla società Arteni S.p.A. (d'ora in poi anche "**Arteni**" o "**la Società**").

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura si colloca nel quadro normativo dettato dal Decreto Legislativo 24/2023, che recepisce la Direttiva Europea n. 2019/1937. Tale quadro normativo stabilisce requisiti e linee guida chiare per le entità private e pubbliche nell'implementazione di sistemi di segnalazione interna, garantendo al contempo la protezione dei segnalanti.

Per la stesura del presente documento sono state prese in considerazione anche le Linee Guida dell'ANAC relative alla tutela dei whistleblower, ovvero coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o delle normative nazionali. Queste linee guida includono anche procedure per inoltrare e gestire segnalazioni da fonti esterne, come stabilito dalla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

7. DEFINIZIONI

	Procedura di segnalazione (Whistleblowing): procedura di gestione della segnalazione come di seguito definita.
	Segnalazione: in base a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs.24/2023, per segnalazione si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.
	Canale Interno: canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.
	Segnalante (Whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con Arteni, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con Arteni (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.
	Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese, oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale).
	Segnalato/persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o come soggetto al quale la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.
	Gestore delle segnalazioni: persona o ufficio interno autonomo a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione. Il medesimo può essere un soggetto esterno anch'esso autonomo.

8. LA SEGNALAZIONE

8.1. I soggetti che possono effettuare una segnalazione.

La presente Procedura si applica a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla Società. Pertanto, i **destinatari** della presente Procedura sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:



- ai **lavoratori subordinati** della Arteni, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ivi compresi i **lavoratori in somministrazione**, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i **lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolaridi un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso Arteni;
- i **lavoratori** o i **collaboratori**, che **svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del privato** che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi ivi compresi i lavoratori e i collaboratori di società appaltatrici;
- i **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività presso Arteni;
- i **volontari** e i **tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Arteni;
- gli **azionisti** (se persone fisiche) e le persone con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

1. quando il rapporto giuridico di cui ai punti precedenti **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (ad esempio i **candidati**);

durante il periodo di prova;

2. **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che le misure di protezione si applicano anche:



- ai **facilitatori**;
- alle **persone del medesimo contesto lavorativo** della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai **colleghi di lavoro della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli **enti di proprietà** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione

pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8.2. Oggetto della segnalazione.

Il Segnalante, attraverso i canali messi a disposizione dalla Società, può effettuare segnalazioni circostanziate che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- A. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori:
- **appalti pubblici;**
 - **servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;**
 - **sicurezza e conformità dei prodotti;**
 - **sicurezza dei trasporti;**
 - **tutela dell'ambiente;**
 - **radioprotezione e sicurezza nucleare;**
 - **sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;**
 - **salute pubblica;**
 - **protezione dei consumatori;**
 - **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- B. **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'**articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- C. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'**articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- D. atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione** nei settori indicati nei punti precedenti.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, quali: scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- violazione di norme di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;

- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.
- La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

8.3. I requisiti e il contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere:

- **in buona fede:** il segnalante ha **ragionevole certezza della veridicità** di quanto segnala, non ha, cioè, pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- **circostanziate:** devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria, a titolo esemplificativo devono contenere:
 - a) la **descrizione del fatto**;
 - b) le **generalità** o gli altri elementi che consentano di **identificare il soggetto a cui** attribuire i fatti segnalati;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - d) eventuali **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
 - e) l'indicazione di altri **soggetti** potenzialmente **a conoscenza dei fatti**;
 - f) eventuali **interessi privati** del segnalante collegati alla segnalazione;
 - g) ogni altra informazione che possa **agevolare** la raccolta di **evidenze** su quanto segnalato.



È **facoltà** del **segnalante** indicare all'interno della comunicazione il proprio **nome** e **cognome**, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il segnalante è altresì consapevole che il Gestore della segnalazione potrebbe non prendere in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.

8.4. Modalità operative per effettuare una segnalazione

Il Segnalante può inviare una Segnalazione - in forma identificata o in forma anonima - attraverso i seguenti canali:



piattaforma informatica whistleblowing: piattaforma esterna attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, accessibile via web, anche dal sito web di Arteni, al seguente URL segnalazioni.arteni.it da qualsiasi device, tramite la quale è possibile anche caricare allegati, file video e audio. Per le specifiche modalità di invio della segnalazione si rimanda al documento allegato alla presente procedura (**All. 1**).

alternativamente,



attraverso un **incontro diretto** - da tenersi in presenza con il Gestore della segnalazione - da prenotarsi a mezzo linea telefonica al numero +39 3401402377 nei normali orari d'ufficio (09-12.30 / 14.30-18.00) fissato entro un termine ragionevole.

Se la segnalazione interna è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.



Arteni si impegna al tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D. Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi dal Gestore della Segnalazione.

Il segnalante può effettuare una **segnalazione presso il canale predisposto da ANAC se e solo se** ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla norma nella disposizione relativa alla segnalazione interna;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.5. Segnalazioni vietate

Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o caluniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;

- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con
- l'attività aziendale e/o professionale.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

8.6. Segnalazioni anonime



Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate. Qualora il Gestore della segnalazione di Arteni riceva segnalazioni anonime attraverso i canali previsti, esse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.


Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

9. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 24/2023, il Gestore della Segnalazione (da ora in poi anche solo "**Gestore**") incaricato della gestione della segnalazione di eventuali illeciti o irregolarità è l'avv. Alessandro Pezzot con studio in Udine, via F. Asquini 11, email alessandro.pezzot@atman.legal tel. 0432.237941, mobile +39 340 1402377 allo scopo nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, previa verifica dell'adeguata formazione dello stesso.

10. GESTIONE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Il processo di Segnalazione predisposto dalla Arteni è rappresentato schematicamente come segue.



La presente procedura presume che:

- il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari (a titolo esemplificativo: sanzioni conservative, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc);
- Il Gestore della segnalazione gestisce in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, coinvolgendo esclusivamente il Responsabile dell'istruttoria, così come definito nella presente procedura.

10.1. Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante, utilizza le forme e gli strumenti previsti dal Canale interno predisposto dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

10.2. Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione individuato ed autorizzato da Arteni, **la segnalazione va immediatamente trasmessa allo stesso GESTORE**, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

10.3. Conflitto d'interessi

Qualora la Segnalazione pervenuta dovesse riguardare il Gestore della segnalazione o uno dei suoi componenti, il Gestore della segnalazione procederà a formale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi; in caso di organo pluripersonale la gestione sarà condotta dai membri non in conflitto; in caso di coinvolgimento di tutti i membri, ovvero di organo monocratico, il gestore della segnalazione procederà a darne immediata comunicazione all'organo Gestorio, il quale dovrà nell'immediatezza nominare un nuovo Gestore della segnalazione nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 2 del D. Lgs. 24/2023.

10.4. Protocollo e conferma della ricezione

Il Gestore della Segnalazione al momento in cui riceve una segnalazione all'indirizzo dedicato, ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non è rilevante, calunniose e/o ingiuriose. In ogni caso, entro il settimo giorno dal ricevimento della segnalazione, il GESTORE comunica al segnalante il ricevimento.

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, al gestore della segnalazione, provvede ad inserire nel software la segnalazione prevenuta inserendo gli estremi della segnalazione a disposizione e in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note.

10.5. Analisi preliminare della Segnalazione

In questa fase il Gestore della segnalazione valuta l'ammissibilità della segnalazione ricevuta prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- a. manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l'esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
- b. manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
- c. manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
- d. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- e. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi della Società.

Prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della segnalazione il Gestore della segnalazione, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato;

Il Gestore della segnalazione:



- qualora non abbia ritenuto necessario o opportuno richiedere alcuna integrazione per la manifesta inammissibilità della segnalazione ovvero in mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, o nei casi di cui ai punti precedenti, procede alla sua **archiviazione**, provvedendo a darne apposita comunicazione, ove possibile, al segnalante;



- qualora ritenga la segnalazione ammissibile, **avvia l'ulteriore istruttoria** al fine di valutarne la fondatezza.

10.6. Istruttoria e comunicazione dell'esito



Nella fase di istruttoria il Gestore della segnalazione compie tutte le attività necessarie alla verifica del contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del segnalante, del contenuto della segnalazione e del segnalato.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive. In particolare, il Gestore della segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come testimoni dei fatti, ovvero potrà acquisire documenti utili da altri uffici della Società, avvalendosi altresì del supporto di altre funzioni aziendali.

È compito di tutti cooperare con il Gestore della segnalazione nello svolgimento delle attività di investigazione.

In ogni caso, ove fosse opportuno il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni alla Società, in quanto informati dei fatti segnalati, il Gestore della segnalazione non dovrà in alcun modo trasmettere la segnalazione ai medesimi, limitandosi unicamente all'eventuale comunicazione degli esiti delle verifiche effettuate, e se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni fornite sia possibile risalire all'identità del segnalante e del segnalato.

All'esito delle indagini condotte si potranno configurare due differenti scenari:

- A. il Gestore della segnalazione ritiene che la **segnalazione** sia **infondata** e procede con la sua **archiviazione**, redigendo motivata relazione;
- B. il Gestore della segnalazione ritiene la **segnalazione fondata** e trasmette le risultanze istruttorie agli **organi aziendali preposti** (Direzione Generale e/o eventualmente Consiglio di Amministrazione) per le valutazioni e le azioni di propria competenza (comprese le azioni mitigative e/o correttive), assicurandosi che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del segnalante.

Nel caso di cui al punto B che precede, ove la segnalazione riguarda la condotta illecita:

- di un **dipendente e/o collaboratore** della Società il Gestore della segnalazione trasmette l'esito dell'istruttoria alla funzione HR per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.
- di un **fornitore e/o professionista** della Società, il Consiglio di Amministrazione, opportunamente notiziato, potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi in ogni caso di agire nelle sedi giudiziarie più opportune per la tutela degli interessi legali della Società;
- di **uno o più membri del Consiglio di Amministrazione** della Società e/o uno o più **membri del Collegio sindacale** e/o uno o più referenti della **Società di revisione esterna**, il Gestore della segnalazione trasmetterà le risultanze della propria attività di indagine al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e le azioni di sua competenza. Qualora, invece, la Segnalazione riguardi il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, il Gestore della segnalazione coinvolgerà il Presidente del Collegio Sindacale ovvero direttamente i soci.

In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria di sua competenza, il Gestore della segnalazione non potrà formulare o trasmettere alcun genere di parere in relazione alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare nel caso concreto.

All'esito dell'istruttoria, o comunque nel termine massimo di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore della segnalazione fornisce, ove possibile, opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata ovvero se la stessa necessita di ulteriore istruttoria.

Il Gestore della segnalazione rende conto annualmente del numero delle segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi, in ogni caso, che tale documentazione non contenga riferimenti in ordine all'identità del segnalante e del segnalato, né riferimenti impliciti che possano condurre ad identificare tali soggetti.

10.7. Archiviazione delle segnalazioni e della relativa documentazione

Il Gestore della segnalazione, nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei canali di segnalazione interna, si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per un massimo di 5 anni dalla data di chiusura delle attività.

11. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella società **Arteni S.p.A.** che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni, e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dal Gestore della segnalazione. Nello specifico il Gestore della segnalazione, in quanto soggetto esterno, ha ricevuto specifica designazione a responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica, gestore della segnalazione) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico Arteni S.p.A. garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (DPIA) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D. Lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa. Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa whistleblowing (All. 2).

12. TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO e DI ALTRI SOGGETTI

Il Whistleblowing è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della società Arteni. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche, e soprattutto, la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

12.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce **per l'intera durata dei procedimenti** avviati in ragione della segnalazione interna, **l'identità del segnalante e/o qualsiasi altra informazione** da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, **non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o nelle indagini interne sono trattati in conformità al GDPR.

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

- **l'identità della persona segnalante non può essere rivelata** ove la **contestazione** dell'addebito disciplinare **sia fondata** su **accertamenti distinti** e **ulteriori rispetto alla segnalazione** interna, anche se conseguenti alla stessa;



- qualora la **contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la **conoscenza dell'identità** della persona **segnalante** sia **indispensabile** per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento **disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante** alla rivelazione della propria identità. In questo caso il Gestore della segnalazione deve dare avviso alla persona

segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante

l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema sanzionatorio e disciplinare della Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

12.2. Tutela del segnalante da atti ritorsivi

Il segnalante non può essere **sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito**, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.



Di seguito un esempio di talune fattispecie che posso costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- l'adozione di misure disciplinari;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso.
- Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare all'ANAC tali misure ritorsive.

In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l'art. 17 del D. Lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

12.3. Tutela del segnalato

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino **mendaci, diffamatorie, calunniose**, con l'unico scopo di **danneggiare il segnalato**, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, quando è **accertata**, anche con **sentenza di primo grado**, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

In questo contesto, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Gestore della segnalazione per conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.



Il segnalato è fin da ora consapevole che l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.